



COMUNE DI RAGALNA

Città Metropolitana di Catania

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI (Legge n. 199/2025)

- Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 29/04/2026
- Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 30/07/2026

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI E RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 1 - Oggetto e Fondamento Normativo

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D.Lgs.n.446/1997 e in attuazione dell'art. 1, commi da 102 a 110, della Legge 30 dicembre 2025,n.199.
2. Il regolamento disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, tributarie e patrimoniali,finalizzata a migliorare la capacità di riscossione e svolgere una funzione deflattiva del contenzioso,come stabilito dall'atto di indirizzo della Giunta Municipale.

Articolo 2 - Ambito di applicazione e Carichi definibili

1. Possono essere definiti i debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento (R.D. 639/1910) e accertamenti esecutivi (L. 160/2019) notificati o divenuti esecutivi tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023.
2. L'adesione alla definizione agevolata comporta il pagamento della sola quota capitale, delle spese per le procedure esecutive/cautelari e delle spese di notifica. Sono esclusi integralmente le sanzioni e gli interessi, inclusi quelli di mora.
3. Per le violazioni al Codice della Strada , l'agevolazione si applica limitatamente agli interessi e alle maggiorazioni, restando dovuta l'intera quota capitale (sanzione pecuniaria).
4. Sono esclusi i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti.

Articolo 3 - Procedura di Adesione e Rateizzazione

“ Il contribuente manifesta la volontà di aderire presentando apposita dichiarazione **entro il termine del 31/10/2026** dalla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale. Il Comune di Ragalna, nei successivi **30** giorni dal ricevimento dell' istanza comunica, al richiedente, l' ammontare delle pendenze debitorie che possono essere oggetto di definizione agevolata .

Il debitore, entro i trenta giorni successivi alla notifica da parte del Comune di quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, presenta apposita dichiarazione di accettazione, conforme alla modulistica che il Comune stesso mette a disposizione nel sito Internet del Comune.

Il pagamento può essere effettuato: in un'unica soluzione **entro il 15 dicembre 2026** o attraverso la rateizzazione degli importi, come stabilito dall' articolo 18 del Regolamento generale delle entrate tributarie comunali:

- **12 rate mensili o 4 rate trimestrali o 6 rate bimestrali per importi fino a € 1.500,00;**
- **24 rate mensili o 8 rate trimestrali o 12 rate bimestrali per importi da 1500,01 fino a € 5.000,00;**
- **48 rate mensili o 16 rate trimestrali o 24 rate bimestrali per importi superiori a € 5.000,01.**

Sulle rate successive alle prime, verranno applicati gli interessi al tasso legale.

La rata minima ammessa non potrà essere di importo inferiore ad € 100,00 e la prima rata, pari al 20% dell'intero importo ammesso alla rottamazione, dovrà essere corrisposta entro e non oltre il trentesimo giorno dall' accettazione/adesione alla definizione agevolata, e **comunque entro il 15 dicembre 2026**. Il piano di rateizzazione e le modalità di pagamento verranno comunicate dal Comune di Ragalna.”

PARTE II - DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI E CONCILIAZIONE

Articolo 4 - Definizione delle controversie tributarie

1. Sono definibili le controversie pendenti alla data del 1° gennaio 2026 in ogni stato e grado del giudizio, in cui è parte il Comune di Ragalna.
2. La definizione si perfeziona con il pagamento del solo tributo (quota capitale). Per le liti relative alle sole sanzioni non collegate al tributo è dovuto il 15% del valore della controversia se il Comune impositore è risultato soccombente, o parzialmente soccombente, nell'ultima o unica pronuncia non cautelare depositata entro il 01/01/2026. E' dovuto il 40% del valore della lite negli altri casi (soccombenza del contributo, ricorso non in discussione penalmente in giudizio con rinvio).
3. La presentazione dell'istanza sospende il processo tributario su istanza di parte sino al perfezionamento della definizione.

Articolo 5 - Conciliazione Agevolata

1. In alternativa alla definizione delle liti, le parti possono addivenire a un accordo conciliativo (Art. 48 D.Lgs. 546/1992) con sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, oltre a interessi e accessori.

PARTE III-REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI E DICHIARAZIONI

Articolo 6 - Regularizzazione Spontanea (2020-2024)

1. È ammessa la regularizzazione degli omessi o carenti versamenti relativi alle annualità dal 2020 al 2024 e delle omesse/infedeli dichiarazioni dal 2000 al 2024.
2. La regularizzazione avviene con il versamento integrale della sola imposta, con esclusione totale di sanzioni e interessi. Tale facoltà è esclusa per carichi già oggetto di accertamento esecutivo notificato.

PARTE IV - EFFETTI E DECADENZA

Articolo - Sospensione delle procedure e Decadenza

1. Dalla presentazione della domanda, il Comune non può avviare nuove azioni esecutive o iscrivere nuovi fermi amministrativi. Procedure già avviate sono sospese, salvo che si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo.
2. In caso di mancato, insufficiente, o tardivo versamento (oltre i 5 giorni di tolleranza) anche di una sola rata, la definizione agevolata decade e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto sul debito originario, con ripresa della riscossione di sanzioni e interessi.

Articolo - Funzionario Responsabile e Trasparenza

1. Il Funzionario Responsabile del tributo, come individuato dall'Art. 5 del Regolamento Generale, cura l'istruttoria delle istanze e sottoscrive i provvedimenti di accoglimento o diniego.

2. L'Ufficio Tributi garantisce il diritto di informazione e l'accesso agli atti, agendo secondo i principi di collaborazione e buona fede previsti dallo Statuto del Contribuente.

Articolo 9 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.